C/2024/7541

19.12.2024

# Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di elementi di lega a base di manganese e silicio

(C/2024/7541)

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto da alcuni Stati membri una richiesta di apertura di un'inchiesta di salvaguardia. L'analisi delle informazioni fornite dimostra che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che la tendenza nelle importazioni di determinati elementi di lega a base di silicio e manganese e le condizioni in cui vengono effettuate possono rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un'inchiesta di salvaguardia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

## 1. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da elementi di lega a base di manganese e silicio («prodotti in esame»). I prodotti in esame, unitamente ai codici SA/NC con cui sono attualmente classificati, sono elencati nell'allegato del presente avviso. Tali codici SA/NC sono forniti solo a titolo informativo.

## 2. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI E PREGIUDIZIO

L'analisi delle informazioni fornite nella richiesta indica che il totale delle importazioni del prodotto in esame ([3]) è aumentato da 1,3 milioni di tonnellate nel 2020 a 1,6 milioni di tonnellate a metà 2024. Il totale delle importazioni dei prodotti in esame è inoltre notevolmente aumentato anche in termini relativi, ovvero dal 126 % al 298 % in relazione alla produzione e dal 71 % all'83 % in relazione al consumo. L'aumento delle importazioni sembra essere il risultato di sviluppi imprevisti quali una maggiore capacità produttiva nei paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione. Alla luce di una capacità inutilizzata esistente di oltre 21 milioni di tonnellate e dei previsti aumenti di capacità per oltre 13 milioni di tonnellate a livello mondiale, la sovracapacità relativa al prodotto in esame raggiungerà livelli senza precedenti impossibili da assorbire, soprattutto in un contesto di calo del consumo nell'Unione. Molti mercati ne stanno inoltre impedendo l'accesso a seguito dell'adozione, negli ultimi anni, di misure di difesa commerciale da parte di una serie di paesi terzi a fronte della sovracapacità a livello mondiale. Altre misure che incidono sull'accesso a mercati importanti dovrebbero essere adottate nel prossimo futuro.

Esistono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che il volume e i prezzi di tali importazioni, notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione, hanno arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione in base agli indicatori economici specificati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755. Gli elementi di prova dimostrano in particolare che le importazioni dei prodotti in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato dei produttori dell'Unione. I prezzi delle importazioni sono stati inoltre inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione per tutto il periodo. Ciò ha esercitato una considerevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, determinando un livello di profitto basso o negativo. L'industria dell'Unione resta vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni e, alla luce della sovracapacità generale nel mercato mondiale delle ferro-leghe, degli ulteriori aumenti di capacità previsti a livello internazionale e del numero crescente di misure di difesa commerciale adottate da paesi terzi per le leghe a base di manganese e silicio, è possibile che tale ulteriore aumento delle importazioni sia imminente. L'inchiesta esaminerà la situazione del prodotto in esame, anche sulla base dei più recenti sviluppi, come l'eventuale diversione degli scambi dovuta alla chiusura dei mercati di paesi terzi a causa di misure di difesa commerciale.

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

([2]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

([3]) Le importazioni dall'Ucraina sono escluse dall'ambito della presente inchiesta conformemente al regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).

## 3. **PROCEDURA**

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

L'inchiesta stabilirà se, a seguito di sviluppi imprevisti, il prodotto in esame è importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti.

### 3.1. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione pubblicherà questionari, disponibili al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2770. I questionari compilati devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame e le loro associazioni sono invitati a rendere note le loro osservazioni per iscritto e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali comunicazioni in formato libero dovranno essere presentate entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si può non tener conto delle osservazioni e informazioni presentate dopo tali termini.

### 3.2. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ([4]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione sensibile.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tener conto di tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

([4]) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le procure in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «**CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE»** pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 03/76
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SAFEGUARD-ALLOYS@ec.europa.eu

### 3.3. **Audizioni**

In conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 4. **CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le parti interessate che hanno reso note le loro osservazioni, fornito informazioni o chiesto di essere sentite in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, nonché i rappresentanti dei paesi di esportazione, possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 o dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

## 5. **OMESSA COLLABORAZIONE**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o ingannevoli, si può non tener conto di tali informazioni e ci si può avvalere dei dati disponibili.

## 6. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Se tali domande vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti indicati al punto 3.1 del presente avviso, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

## 7. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

La Commissione, se ritiene necessarie le misure, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente al capo V, rispettivamente del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755, entro nove mesi dalla data dell'avvio dell'inchiesta, a meno che non sussistano circostanze eccezionali, nel qual caso tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. Se il periodo è prolungato, la Commissione pubblicherà un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

## 8. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.

([5]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

*ALLEGATO*

**Prodotti in esame**

| Prodotto in esame | Codici SA/NC |
|---|---|
| Silicio | 2804 69 |
| Ferromanganese | 7202 11, 7202 19 |
| Ferrosilicio | 7202 21, 7202 29 |
| Ferro-silico-manganese | 7202 30 |
| Ferro-silico-magnesio | 7202 99 30 |
| Calcio-silicio | ex 7202 99 80, ex 2850 00 60 |